

Redditometro, come rispondere all'Agenzia delle entrate

Che valore ha la lettera di richiesta di chiarimenti sullo squilibrio tra redditi e spese inviata dall'Agenzia delle Entrate ad alcuni contribuenti?

Le missive inviate dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2012 hanno sostenuto spese eccessivamente elevate rispetto al reddito dichiarato non sono l'ennesimo di un avviso di accertamento ma solamente un invito a regolarizzarsi. Per questo motivo il contribuente per tale periodo d'imposta può ancora fruire del ravvedimento operoso presentando l'Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

L'Agenzia ha confrontato le dichiarazioni 2013 (anno 2012) con le informazioni presenti nelle banche dati e ha riscontrato che, in vari casi, risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati. La lettera sottintende chiaramente un'incongruenza tra i redditi dichiarati dal contribuente e le spese sostenute. Queste lettere sono una sorta di suggerimento nei confronti del contribuente, perché riveda la dichiarazione dei redditi e ne tenga comunque conto anche per la prossima dichiarazione 2013. È, quindi, una sorta di "preavviso" di accertamento sintetico, sanabile a posteriori dal contribuente attraverso il ravvedimento operoso come suggerito nella stessa missiva. Non si tratta ancora di una fase di accertamento e per questo motivo è possibile fruire del ravvedimento operoso. Tale istituto, infatti, è inibito dall'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, ma non dalle lettere informative

che l'Agenzia delle Entrate ha inviato.

L'Agenzia delle Entrate spiega che rispondere alla lettera non è obbligatorio. Il destinatario della comunicazione non deve fornire spiegazioni all'amministrazione finanziaria, a meno che non voglia segnalare la presenza di errori nei dati in possesso dell'Agenzia, e il ricevimento della lettera non farà scattare alcun controllo in via automatica nei suoi confronti. Lo spirito con cui viene promossa questa campagna è quello di creare un clima di collaborazione che favorisca le intese tra contribuenti ed Entrate. In pratica, con le lettere si è voluto segnalare che risultano anomalie nella logica proporzione tra spese e redditi e invitiamo il contribuente a una sorta di auto-verifica. Se ci sono stati errori o dimenticanze il contribuente può ravvedersi. Altrimenti, se è tutto in regola, può scegliere se chiarire subito la sua posizione attraverso i canali indicati nella stessa lettera o no.

La lettera non rappresenta l'avvio di un accertamento. Il contribuente ha diverse alternative per reagire al ricevimento della lettera. La prima è costituita dal non rispondere alla lettera e attendere l'eventuale vero avvio dell'accertamento da redditometro. La seconda corrisponde a comunicare, all'indirizzo mail riportato, che i dati indicati nella lettera non sono corretti. La terza consiste nell'effettuare il ravvedimento operoso per

l'anno d'imposta 2012 presentando un Unico 2013 integrativo entro il prossimo 30 settembre.

Qualora si ricorra a quest'ultima ipotesi, per gli errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta) la sanzione del 30% della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato, si riduce al 3,75%.

Per gli errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (ad esempio, omissione o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebiti detrazioni d'imposta ovvero di indebiti deduzioni dall'imponibile) la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, si riduce al 12,5%. La lettera espone solamente un confronto con i consumi sostenuti nell'anno e non anche del reddito induttivamente determinato in conseguenza del possesso di determinati beni e servizi, pertanto in assenza di dati precisi è difficile per il contribuente poter valutare con precisione se procedere con il ravvedimento o meno.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FISCO

Invio del 770 prorogato al 19 settembre

Qual è la scadenza per l'invio del modello 770?

Il Ministero Economia e Finanza ha prorogato, al 19 Settembre 2014, la scadenza prevista per l'invio del modello 770 all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta. Sono criticabili i tempi di ufficializzazione infatti il termine ultimo era, per l'appunto, il 31 luglio. Una nuova scadenza del modello 770 al 30 settembre risulta alquanto improbabile, in quanto, la scadenza dei termini per la trasmissione del modello 770 alla fine di settembre comporterebbe che, in tale data, si concentrerebbero ben due adempimenti: sia il modello Unico che il modello per i sostituti d'imposta, con un rischio non soltanto per gli intermediari (che, in ogni caso, vedrebbero concentrarsi una mole non indifferente di lavoro in un'unica data), ma anche per i canali di trasmissione telematica, che dovrebbero sostenere l'invio di entrambe le dichiarazioni fiscali. In secondo luogo, lo slittamento della scadenza sarebbe incompatibile con le nuove disposizioni sul 730 precompilato, in quanto i dati che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe inserire, potrebbero essere conoscibili solo estradoli dalle dichiarazioni contenute nei modelli 770 trasmessi.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LICENZIAMENTI

Anche nelle crisi illegittimi quelli individuali

Mi hanno licenziato per motivi di riorganizzazione aziendale ma sospetto che tali motivi siano un pretesto: il licenziamento è legittimo?

Il licenziamento individuale pretestuosamente nascosto dietro motivi di riorganizzazione aziendale è illegittimo. Come dispone la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 17374 depositata il 30 luglio 2014), riscontrata la volontà effettiva di riorganizzazione della società, il licenziamento del lavoratore per motivi non basati sulle esigenze oggettive della soppressione del posto e delle funzioni del lavoratore, ma fondati sulla volontà di "eliminarne" la presenza, in quanto rappresenti la continuità con la passata gestione, è illegittimo. Verrebbe a mancare infatti il nesso oggettivo tra la ristrutturazione aziendale e la risoluzione del rapporto. La Corte di Appello aveva ordinato nel caso di specie la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra comprensive di rivalutazione e interessi legali. La Cassazione ha rigettato il ricorso contro tale sentenza.

Giuseppe Colucci
avvocato

LAVORO

Chi va in malattia non perde giorni di ferie



La malattia sospende la maturazione delle ferie?

Poiché il diritto del lavoratore alle ferie annuali di cui all'articolo 36 della Costituzione è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, mediante le ferie, può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro, la sospensione del rapporto per malattia non può impedire la maturazione di questo diritto.

Questo è quanto dispone la sentenza n. 17177 della Corte di Cassazione depositata il 29 luglio 2014. La stessa autonomia privata, dice la Corte di Cassazione, nella determinazione della durata delle ferie di cui all'articolo 2109 del codice civile, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia.

Giuseppe Colucci
avvocato